



Sintesi dei risultati della procedura di consultazione relativa alla legge federale sulla trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza; LTras)

1. Osservazioni generali sulla procedura di consultazione

Il 19 aprile 2000 il Consiglio federale ha deciso di inviare in consultazione un avamprogetto di legge federale sulla trasparenza dell'amministrazione. La procedura di consultazione si è conclusa l'11 agosto 2000.

132 partecipanti alla procedura di consultazione (in particolare Cantoni, partiti politici nonché organizzazioni interessate) sono stati invitati a esprimersi sull'avamprogetto.

Al DFGP sono pervenute 72 risposte, di cui 68 inoltrate da partecipanti consultati ufficialmente e quattro da partecipanti non consultati ufficialmente. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha rinunciato a esprimersi. Tutti i Cantoni – fatta eccezione per il Canton NW – e sei partiti politici hanno risposto. 33 delle 91 organizzazioni invitate a esprimersi hanno inoltrato la loro risposta.

2. Oggetto dell'avamprogetto posto in consultazione

L'avamprogetto della legge sulla trasparenza dell'amministrazione prevede un cambiamento di sistema dal principio del segreto con riserva della trasparenza al principio della trasparenza con riserva del segreto. Esso sancisce il diritto di accesso di ogni singola persona ai documenti ufficiali senza dover giustificare un interesse particolare. È prevista una procedura d'accesso ai documenti ufficiali semplice e rapida. In caso di controversia sull'accesso ai documenti ufficiali è prevista una procedura di mediazione.

3. Apprezzamento generale

In complesso l'avamprogetto di legge viene accolto positivamente anche se sono state mosse alcune critiche puntuali, in parte rilevanti e inerenti a questioni di fondo, che riflettono però pareri per molti aspetti divergenti. La maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione approva sostanzialmente l'avamprogetto (18 Cantoni, PLR, PS, UDC, PES, 27 organizzazioni).

Due Cantoni (LU, SG), due partiti politici (PPD, PLS) e cinque organizzazioni (AGES, comedia, AEROSUISSE, Associazione svizzera dei banchieri, FFS) respingono espressamente l'avamprogetto sottoposto a consultazione o esprimono riserve sostanziali. In particolare il Canton LU si attende un conseguente carico di lavoro sproporzionato. Per il Canton SG l'avamprogetto si fonda ancora su un'immagine sorpassata dell'amministrazione pubblica; l'obiettivo

incontestato di un'informazione attiva e aperta non è dunque raggiunto. Il PPD e il sindacato dei media comedia contestano soprattutto la mancanza di disposizioni sull'informazione attiva. Per il PLS vanno segnatamente esclusi dall'ambito d'applicazione della legge i documenti trasmessi da privati. L'AGES teme che negli ambiti sottoposti alla vigilanza dello Stato su privati venga favorita piuttosto la trasparenza di questi ultimi che quella delle autorità di vigilanza, il che non corrisponderebbe alla finalità a cui si vorrebbe mirare con l'introduzione del principio della trasparenza. L'AEROSUISSE e le FFS criticano che l'avamprogetto e il rapporto esplicativo non contengano criteri utili alla delimitazione dei compiti pubblici e dei compiti privati, circostanza che comporta una definizione poco chiara del campo d'applicazione. Per l'Associazione svizzera dei banchieri il cambiamento di sistema, a cui si mira con la LTras, crea un rapporto conflittuale irrisolto nei confronti della protezione dei dati, in particolare della protezione della sfera privata. Con l'introduzione del diritto d'accesso si contribuisce a relativizzare il segreto d'ufficio, ragione per cui i privati interessati temono una "notevole incertezza giuridica".

Cinque Cantoni (ZH, GL, BL, GR, TG) e due organizzazioni (IPD, BNS) non respingono espressamente l'avamprogetto sottoposto a consultazione, dubitano tuttavia che l'obiettivo dichiarato di una trasparenza possibilmente compiuta possa in tal modo venir effettivamente attuata.

Alcuni Cantoni (ZH, LU, UR, SZ, SG, GR) rilevano espressamente che l'introduzione del principio della trasparenza da parte della Confederazione avrà ripercussioni dirette o indirette anche per loro. In tale contesto assume una rilevanza centrale la crescente pressione per introdurre il principio della trasparenza anche a livello cantonale.

4. Sintesi delle principali critiche

4.1. Introduzione del principio della trasparenza con riserva del segreto

Il cambiamento di sistema dal principio del segreto con riserva della trasparenza al principio della trasparenza con riserva del segreto viene approvato in larga misura. La maggioranza dei Cantoni, dei partiti politici e delle organizzazioni, che hanno partecipato alla procedura di consultazione, accolgono favorevolmente il cambiamento di sistema (20 Cantoni, 6 partiti politici, 21 organizzazioni) oppure non lo respingono espressamente o implicitamente (5 Cantoni, 7 organizzazioni)¹.

Alcuni Cantoni (ZG, BL, TG) non attribuiscono particolare rilevanza all'introduzione del principio della trasparenza. Altri invece già stanno introducendo o intendono introdurre un siffatto principio nell'ordinamento giuridico cantonale (SZ, GL, SO, TI, VD, VS, NE, GE).

L'Associazione svizzera dei banchieri accoglie invero favorevolmente che l'amministrazione intenda diventare più trasparente, ma è del parere che la proposta iscrizione nella legge del principio della trasparenza non sia una via praticabile. Anche l'AGES si esprime in tal senso.

¹ Le restanti organizzazioni non prendono posizione sul principio della trasparenza.

La forma del principio della trasparenza che si intende concretare nella LTras, vale a dire il diritto d'accesso incondizionato, è invece accolto in modo differenziato. Mentre l'accesso valevole in ugual misura per tutti e incondizionato è da taluni accolto con esplicito favore (Cantone TI, PES, UDC), è invece criticato per diversi motivi da più parti: alcuni partecipanti alla procedura di consultazione (Canton AG, comedia, Consiglio della stampa, SSM, SSCM) esigono diritti d'accesso speciali o almeno una procedura d'accesso semplificata per i media. Quattro Cantoni (ZH, AR, AI, VD) e sei organizzazioni (AGES, FSP, USAM, Associazione svizzera dei banchieri, Unione padronale svizzera, Vorort) chiedono, soprattutto per impedire gli abusi, che si debba giustificare un interesse o che i richiedenti siano almeno tenuti a rendere nota l'identità.

4.2. Campo d'applicazione

Numerosi partecipanti alla procedura di consultazione hanno in particolare criticato che, secondo l'avamprogetto presentato, il Consiglio federale, l'Assemblea federale e il Tribunale federale siano esclusi dal campo d'applicazione del principio della trasparenza (cfr. n.5.3).

L'applicazione della LTras alle organizzazioni di diritto pubblico o di diritto privato che adempiono compiti pubblici della Confederazione è stato valutato in modo differenziato. L'AEROSUISSE e la SSR sono del parere che le aziende concessionarie non debbano in linea di principio sottostare alla LTras. Le FFS, la Posta e Swisscom intravedono notevoli problemi pratici nel caso di un assoggettamento alla legge visto che per quanto concerne la loro normale attività commerciale non possono separare gli ambiti a carattere monopolistico o gli ambiti che riguardano l'adempimento di compiti pubblici dall'ambito soggetto al regime della concorrenza. Nel caso di un loro assoggettamento, temono svantaggi in materia di concorrenza. Tale timore è pure condiviso dalla BNS e dall'USAM.

Il PS invece accoglie favorevolmente che anche i „fornitori“ privati della Confederazione debbano sottostare alla legge. Altre tre organizzazioni potenzialmente interessate non sollevano opposizioni di fondo contro l'assoggettamento al principio della trasparenza o esprimono espressamente un giudizio favorevole (AIG, UFIS/USSOC, TSM). Anche l'Unione dei trasporti pubblici (UTP) sostiene esplicitamente il cambiamento di sistema al principio della trasparenza.

4.3. Coordinamento con settori affini

Per quanto concerne il coordinamento con settori affini è fatto rinvio alla legge federale sulla protezione dei dati (LPD)² nonché alla legge sull'archiviazione (LAr)³. Due Cantoni (SO, BS) rendono attenti alla necessità di applicare con coerenza le nozioni giuridiche utilizzate in modo vago nell'avamprogetto della LTras, nella LPD e nella LAr ("documento ufficiale", „documento“, „dati“); i due Cantoni chiedono pure una norma esplicita disciplinante il rapporto tra LTras e le regole e i termini relativi alla trasparenza del diritto d'archiviazione. La BNS vede in una considerevole riduzione dei termini di protezione istituiti dalla LAr una possibile alternativa all'emanazione della LTras.

² RS 235.1

³ RS 152.1

La delimitazione tra LTras e diritto della protezione dei dati operato nell'avamprogetto è oggetto di critica da parte di diversi Cantoni (ZH, BE, LU, GL, FR, SO, BL), degli IPD nonché dell'Associazione svizzera dei banchieri (cfr. qui appresso n. 5.5 e n.5.22).

4.4. Ponderazione degli interessi

Il sistema della ponderazione degli interessi è criticato da più parti. Per tre organizzazioni (comedia, ACSI, GDS) i criteri istituiti lasciano una discrezionalità troppo ampia alle autorità. Il Canton ZH teme problemi di delimitazione a causa delle nozioni giuridiche vaghe utilizzate, che in occasione del trattamento delle domande potrebbero cagionare una notevole mole di lavoro. Anche per altre tre organizzazioni (AGES, Associazione svizzera dei banchieri, BNS) i criteri non sono sufficientemente precisi; esse temono in particolare che per i privati, che trasmettono liberamente o che sono tenuti a mettere a disposizione dell'amministrazione documenti, possa discenderne un'incertezza giuridica.

Alcuni partecipanti alla procedura di consultazione approvano espressamente la protezione della „libera formazione dell'opinione e della volontà" delle autorità (art. 5 cpv. 2 lett. a avamprogetto LTras), (Canton BS, UDC, PLS).

Altri invece temono che con questa disposizione venga snaturato il principio della trasparenza nel suo insieme, qualora essa fosse interpretata in modo molto ampio (PLR, PS, USS, SSR). Conseguentemente tre organizzazioni (GDS, SSM, USAM) chiedono esplicitamente lo stralcio di questa disposizione.

Tra i criteri vertenti sulla protezione degli interessi privati preponderanti è stata soprattutto accolta criticamente la protezione di informazioni fornite liberamente da terzi. Mentre il PES teme che tale disposizione possa venir utilizzata per eludere la legge sulla trasparenza e dunque ne chiede lo stralcio, il PLS auspica sottrarre completamente al campo d'applicazione della LTras i documenti di privati trasmessi all'amministrazione; nella medesima direzione s'orienta pure una proposta dell'Associazione svizzera dei banchieri.

4.5. Procedura

Il Tribunale federale critica la circostanza che il rapporto esplicativo non tratti il carico di lavoro suppletivo del Tribunale federale conseguente alla prevista possibilità di ricorso di diritto amministrativo e auspica che a tal riguardo vengano formulate proposte di soluzione.

Quattro organizzazioni (comedia, SSM, Consiglio della stampa, SSCM), temono un accesso più complicato a causa della formalizzazione della procedura soprattutto laddove attualmente quest'ultimo viene concesso senza particolari requisiti formali.

Tre Cantoni (BE, SO, GE) nonché sei organizzazioni (Associazione svizzera dei banchieri, Unione padronale svizzera, USC, USAM, Vorort, ASA) chiedono d'includere terzi privati, interessati dalla pubblicazione di documenti, nella procedura di rilascio dell'accesso (cfr. n. 5.5, 5.10.2.2, 5.10.2.3, 5.12.2 e 5.15).

I Cantoni TG e VD chiedono d'includere i Cantoni nel processo decisionale, quando viene chiesto l'accesso a documenti provenienti da questi ultimi.

Cinque Cantoni (ZH, GL, SO, BL, GR), due partiti politici (PPD, UDC) e cinque organizzazioni (AGES, IPD, Presse romande, Unione padronale svizzera, Vorort) respingono l'istituzione di un Incaricato federale della trasparenza e chiedono che tale funzione venga svolta dall'Incaricato federale della protezione dei dati o che venga prevista una soluzione decentralizzata nei vari Dipartimenti.

4.6. Nessun disciplinamento dell'informazione attiva nell'avamprogetto di LTras

Un certo numero di partecipanti alla procedura di consultazione ha criticato la circostanza che l'avamprogetto proposto disciplina soltanto l'accesso a documenti ma non l'informazione attiva del pubblico da parte dell'Amministrazione federale. Taluni chiedono una circostanziata legge sull'informazione (Canton GE, PPD, PS, SSM, comedia, Consiglio della stampa) o la promozione di provvedimenti attivi concernenti la comunicazione delle informazioni (UDC, AGES, Presse romande, SSCM). Anche il Canton ZH rileva che gli obiettivi della LTras potrebbero essere raggiunti in modo più adeguato mediante una maggiore informazione attiva.

Il Canton SG scorge persino una possibile messa in pericolo dei molteplici sforzi già intrapresi per una migliore informazione attiva delle autorità, se lo Stato potesse invocare l'accesso di principio a tutte le informazioni. Anche la BNS invoca un'argomentazione simile.

4.7. Costi

Numerosi partecipanti alla procedura di consultazione temono che l'introduzione per l'amministrazione del principio della trasparenza comporti costi elevati o sproporzionati (nove Cantoni [ZH, LU, SZ, BS, BL, AI, GR, TG, VS], tre partiti politici [PLR, PPD, UDC], tre organizzazioni [FSP, Associazione svizzera dei banchieri, USAM]). Altre organizzazioni prevedono nella propria sfera d'attività un notevole aumento della mole di lavoro (Posta, Swisscom, Swisscontrol, ZAS).

Il Canton TI esige che le domande possano essere trattate mantenendo il numero attuale di posti di lavoro.

5. Osservazioni in merito ai singoli articoli di legge

5.1. Base costituzionale

Il Canton SO rileva che per quanto concerne il cambiamento di sistema si tratta di un cambiamento di paradigma e che il diritto d'accesso ha carattere di diritto fondamentale. Conseguentemente sarebbe opportuno sancire il principio a livello di Costituzione. In tal senso si esprimono pure i Cantoni ZH e BL, il PES, gli IPD nonché la SSR.

L'Associazione svizzera dei banchieri intravede nell'iscrizione del principio della trasparenza nella legge una collisione con l'articolo 13 Cost. che garantisce la protezione della sfera privata e con l'articolo 16 capoverso 3 Cost. che limita la libertà d'informazione a fonti accessibili a tutti.

5.2. Articolo sullo scopo (art. 1)

Quattro Cantoni (ZH, GL, SO, BL) e gli IPD chiedono che lo scopo della legge sia espresso più chiaramente: l'articolo sullo scopo dovrebbe specificare meglio se la trasparenza, a cui si mira, deve servire a un migliore controllo

dell'amministrazione, alla formazione dell'opinione politica o a mettere a disposizione dell'economia le informazioni.

Il sindacato dei media comedia rileva che l'accesso va „garantito“ e non soltanto „promosso“.

Il Canton VS auspica, a scopo di chiarezza, che nella legge figurino la menzione esplicita secondo la quale anche i Cantoni e i Comuni possono rivendicare il diritto di accedere ai documenti ufficiali della Confederazione.

5.3. Campo d'applicazione della LTras per l'Amministrazione federale (art. 2 cpv. 1 lett. a)

Cinque Cantoni (OW, AR, AI, GR, VS) chiedono di precisare chiaramente nella legge che i Cantoni non sottostanno alla LTras, neppure quando adempiono compiti pubblici della Confederazione.

Il Canton NE ritiene giusto escludere le autorità politiche e giudiziarie dal campo d'applicazione della legge. Il Canton JU invece deplora che in base all'avamprogetto soltanto l'amministrazione debba sottostare al principio della trasparenza.

Tre Cantoni (SO, TI, GE), il PES e quattro organizzazioni (comedia, ACSI, GDS, USAM) vogliono sottoporre alla LTras anche il Consiglio federale.

Quattro partiti politici (PPD, PS, UDC, PES) nonché due organizzazioni (USAM, USS) desiderano estendere il principio della trasparenza ai servizi parlamentari. Tre Cantoni (SO, TI, GE) e quattro organizzazioni (ACSI, GDS, Unione padronale svizzera, Vorort) chiedono di includere l'insieme dell'Amministrazione federale (con i suoi organi). Il Vorort e l'Unione padronale svizzera precisano che i documenti relativi alle deliberazioni in seno a commissioni vanno pubblicati soltanto dopo l'approvazione del relativo progetto da parte dell'Assemblea federale.

Il Cantone SO, due partiti politici (PES, PS) e due organizzazioni (USAM, USS) auspicano che la LTras si applichi pure all'amministrazione del Tribunale federale. Il Canton TI auspica in particolare che le sentenze del Tribunale federale siano rese accessibili. L'UDC invece ritiene giusto che il Tribunale federale e la Giustizia militare siano esclusi dal campo d'applicazione della legge.

5.4. Applicazione della LTras alle organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato designate dal Consiglio federale (art. 2 cpv. 1 lett. b)

Il PS accoglie favorevolmente che anche i „fornitori“ privati della Confederazione dovranno sottostare alla legge. Altre tre organizzazioni potenzialmente interessate non sollevano opposizioni di fondo contro l'assoggettamento al principio della trasparenza o si esprimono in favore (AIG, UFIS/USSOC, TSM). Anche l'Unione dei trasporti pubblici (UTP) sostiene esplicitamente il cambiamento di sistema al principio della trasparenza.

Il Canton VD rende attento al fatto che tale disposizione potrebbe venir intesa nel senso che il principio della trasparenza si applica all'insieme delle attività delle organizzazioni menzionate in suddetta disposizione. Propone pertanto la seguente

modifica dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b dell'avamprogetto LTras (in tal senso vanno pure i suggerimenti di tre organizzazioni [FFS, SSR, USAM]): „b. alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o di diritto privato esterne all'Amministrazione federale, nella misura in cui sia loro affidato un compito pubblico della Confederazione.“ [nel testo originale: „b. aux organismes et personnes de droit public..., lorsqu'ils exécutent une tâche publique que leur a confiée la Confédération.“]

Il PLR approva parimenti una formulazione più restrittiva della disposizione dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b dell'avamprogetto, poiché secondo il tenore proposto potrebbero essere sottoposte alla LTras anche parecchi beneficiari privati di sussidi. Propone di assoggettare alla legge le organizzazioni e le persone di diritto pubblico o di diritto privato soltanto se sono affidati loro compiti "di diritto pubblico" o compiti "legali" della Confederazione.

Due organizzazioni (AEROSUISSE, SSR) si esprimono contro un assoggettamento delle imprese concessionarie alla LTras. Secondo loro essere al beneficio di una concessione non significa necessariamente adempiere „compiti pubblici della Confederazione". Anche le argomentazioni delle FFS vanno in questa direzione. L'AIG vuole escludere dal campo d'applicazione della LTras i rapporti economici delle imprese concessionarie con i terzi che non ricadono sotto le attività concessionarie. Due organizzazioni (Posta, Swisscom) considerano problematico un loro assoggettamento poiché nella normale prassi commerciale una separazione netta tra ambito a carattere monopolistico e ambito soggetto al regime della concorrenza non è attuabile e comporterebbe svantaggi proprio in materia di concorrenza. Il Canton LU e la BNS si esprimono pure in tal senso. Le FFS e Swisscom sono inoltre del parere che, nel loro caso, principi del diritto della società anonima si contrappongano all'applicazione del principio della trasparenza. Un'applicazione del principio della trasparenza alle attività della BNS rappresenterebbe secondo quest'ultima un'ingerenza nella sua posizione e indipendenza garantita dalla Costituzione. Essa chiede dunque di essere esclusa dal campo d'applicazione della LTras.

5.5. Applicabilità della legislazione sulla protezione dei dati alla comunicazione di dati personali (art. 2 cpv. 2)

Sei Cantoni (ZH, LU, GL, FR, SO, BL) e gli IPD criticano la distinzione tra legge sulla trasparenza e legge sulla protezione dei dati. Il rinvio alla LPD nell'articolo 2 capoverso 2 dell'avamprogetto LTras non corrisponde secondo loro alla concezione normativa della LPD; essendo una legge trasversale essa permette di norma il trattamento di dati personali soltanto in ragione di una base legislativa speciale. Conseguentemente la LTras dovrebbe istituire essa stessa criteri per l'accesso ai documenti che contengono dati personali. Per esempio potrebbe concedere l'accesso soltanto ai documenti resi anonimi o nei quali figurano pseudonimi.

Il Canton BE chiede che il legislatore impedisca qualsiasi comunicazione di dati personali particolarmente protetti e di profili della personalità senza il consenso delle persone interessate. Il Canton BS e la TSM esigono che nella legge sia precisato che le disposizioni della protezione dei dati restano riservate. Anche per l'USAM ogni assoggettamento della protezione dei dati al principio della

trasparenza è inaccettabile. L'UDC sottolinea parimenti che la protezione dei dati va in ogni caso garantita.

Secondo l'Associazione svizzera dei banchieri con il previsto sistema della ponderazione degli interessi di caso in caso vi è il pericolo di relativizzare la protezione dei dati in generale o di creare almeno una notevole incertezza giuridica.

5.6. Applicabilità di leggi speciali e procedurali (art. 2 cpv. 3 e 4)

Il Canton TI teme che in ragione della priorità di leggi speciali sancita nell'avamprogetto LTras, il diritto d'accesso potrebbe risultare snaturato. Altri partecipanti alla procedura di consultazione invece chiedono che la priorità di ulteriori disciplinamenti legislativi speciali siano sanciti esplicitamente o per analogia nella LTras (due Cantoni [ZH, GR], cinque organizzazioni [Unione padronale svizzera, Associazione svizzera dei banchieri, Vorort, FNS, ASA]).

5.7. Nozione di „documento ufficiale“ (art. 3)

Il Canton AG giudica positiva la distinzione tra documenti ufficiali e non ufficiali; anche l'UDC accoglie favorevolmente la „definizione esaustiva e precisa“ della nozione di „documento ufficiale“.

Sette Cantoni (ZH, LU, BS, AI, VD, VS, GE) e l'USAM chiedono invece una precisazione della nozione. In particolare prevedono difficoltà in occasione dell'attuazione pratica della LTras in ragione di una delimitazione dei compiti pubblici ritenuta non sufficientemente incisiva.

L'AGES chiede ampie limitazioni per quanto concerne l'accesso a documenti forniti da privati; il PLS vuole escludere completamente questi ultimi dal campo d'applicazione della legge.

Il Canton SG teme che in caso di un'interpretazione estensiva della nozione di documento, molte idee che emergono durante il processo interno all'amministrazione di formazione dell'opinione non verrebbero più registrate per scritto o elettronicamente. In tal senso si esprimono pure quattro organizzazioni (AIG, Associazione svizzera dei banchieri, BNS, FNS).

Il PS e due organizzazioni (ACSI, USS) non vedono motivo per escludere dal campo d'applicazione della legge documenti la cui elaborazione non è ancora terminata. I GDS chiedono uno stralcio dell'articolo 3 capoverso 3 lettera a dell'avamprogetto LTras e rinviano alla possibilità di limitazione previste dall'articolo 5 capoverso 2 lettera a dell'avamprogetto LTras, che secondo loro è già sufficiente.

Il PLR considera troppo grande la discrezionalità delle autorità quanto a momento in cui l'elaborazione di un documento è considerata terminata; anche il PLS è del parere che potrebbe essere molto difficile assodare quando l'elaborazione di un documento possa considerarsi terminata. La SSR e la FSP rendono attenti a possibili abusi, a cui potrebbe dar adito la disposizione dell'articolo 3 capoverso 3 lettera a dell'avamprogetto; la SSR fa tuttavia notare che incombe alle istanze ricorsuali provvedere a fare chiarezza a tal riguardo.

Due Cantoni (UR , OW), il PLS e la BNS propongono che un documento o un incarto debbano sottostare al principio della trasparenza dal momento in cui un'istanza lo tratta in modo definitivo oppure dal momento in cui il processo decisionale, nell'ambito del quale il documento è stato allestito, è terminato.

5.8. Diritto di accesso (art. 4 cpv. 1)

Il principio dell'accesso generale è accolto favorevolmente da due Cantoni (TI, GE) e dall'UDC.

Il Canton BS chiede un disciplinamento speciale per lo scambio di informazioni tra Confederazione e Cantoni, che tenga conto della posizione particolare dei Cantoni.

Il Canton AG e tre organizzazioni (comedia, SSM, SSR) chiedono un accesso privilegiato e rapido per i media, visto che a questi ultimi incombe una funzione particolare nell'ambito della formazione democratica delle opinioni. Anche il Canton GL si interroga se nel presente avamprogetto il fabbisogno dei media di ricevere rapidamente informazioni sia sufficientemente tenuto in considerazione.

La SSCM suggerisce di esaminare l'adozione di una regolamentazione speciale per fornire attivamente informazioni ai media; in cambio una tale regolamentazione potrebbe porre maggiori esigenze di qualità per quanto concerne la comunicazione delle informazioni da parte dei media.

Il Consiglio della stampa ritiene che il numero delle domande di consultazione sarebbe minore, se i media potessero informare in modo tempestivo.

Il PLS teme che, per i parlamentari, l'accesso a documenti che non soggiacciono al campo d'applicazione del principio della trasparenza, ma la cui conoscenza è loro indispensabile per adempire il mandato parlamentare, diventi più complicato.

5.9. Consultazione dei documenti ufficiali, gestione e informazione (art. 4 cpv. 2 e 3)

Due Cantoni (AR, AI) vorrebbero che l'accesso dipendesse dalla giustificazione di un interesse, al fine di evitare un carico sproporzionato dell'amministrazione. Anche il Canton ZH è del parere che la semplice curiosità non giustifichi un carico di lavoro che in certi casi potrebbe anche essere notevole. Per quanto concerne l'anonimato dei richiedenti, il Canton AI rileva che in tal modo si preclude alle autorità la possibilità di accertare se una domanda è inoltrata a fini commerciali.

Il Canton VD e la FSP temono che un accesso incondizionato possa comportare abusi. La FSP è del parere che almeno per gli stranieri non domiciliati nel nostro Paese l'accesso debba dipendere dalla giustificazione di un interesse particolare; per i cittadini svizzeri o per gli stranieri con permesso di domicilio dovrebbe invece bastare l'indicazione di un interesse generale (cfr. anche n. 5.12).

Due partiti politici (PLR, PES) e la Presse romande chiedono che nella LTras siano sanciti provvedimenti che facilitano l'individuazione di documenti (p. es. elenco dei documenti).

5.10. Ponderazione degli interessi (art. 5)

Il Canton OW ritiene attuabili gli elenchi dei criteri di cui all'articolo 5 capoverso 2 e 3 dell'avamprogetto; anche l'UDC li approva esplicitamente.

La BNS invece è del parere che criteri „diffusi“ comporteranno una prassi amministrativa non uniforme della messa a disposizione per la consultazione e conseguentemente saranno poco utili all'adeguamento auspicato. Anche l'AGES ritiene che i criteri siano troppo vaghi.

Per comedia non si tratta di un'autentica ponderazione degli interessi, poiché la semplice possibilità di ledere interessi delle autorità o di privati è già sufficiente per limitare l'accesso; la lesione nella maggior parte dei casi non deve neppure essere considerevole. Anche altre due organizzazioni (ACSI, GDS) chiedono che per limitare l'accesso siano date lesioni più qualificate di quelle previste dall'avamprogetto.

L'USAM propone – accanto allo stralcio dell'articolo 5 capoverso 2 lettera a dell'avamprogetto – per l'articolo 5 dell'avamprogetto LTras un nuovo capoverso 4 con il seguente tenore: „In caso di conflitto prevale la nozione di interesse pubblico o privato preponderante.“ [nel testo originale: "En cas de conflit, la notion d'intérêt public ou privé prépondérant prime."].

5.10.1. Interessi pubblici preponderanti (art. 5 cpv. 2)

Il Canton GE auspica che si tenga pure conto, in aggiunta all'elenco proposto, degli interessi patrimoniali delle corporazioni che soggiacciono alla legge nonché dei loro diritti su beni immateriali (p. es. per quanto riguarda i codici fonte di applicazioni informatiche).

La FSP chiede il completamento dell'elenco inserendovi i settori specifici della politica bancaria, della politica fiscale e della politica sociale.

Per comedia la scelta degli ambiti politici protetti è arbitraria. Soltanto la politica di sicurezza nel senso più stretto può costituire un interesse pubblico preponderante, in nessun caso tuttavia tale interesse può configurarsi nella politica economica.

5.10.1.1. Protezione della libera formazione dell'opinione e della volontà di un'autorità (art. 5 cpv. 2 lett. a)

La disposizione vertente sulla protezione della libera formazione dell'opinione e della volontà di un'autorità è valutata in modo eterogeneo. Il Canton BS sottolinea che la libera formazione dell'opinione e della volontà di un'autorità non deve assolutamente essere messa in pericolo; alla stessa stregua si esprime anche il PLS. L'UDC approva esplicitamente la norma proposta.

Il Canton VD vuole che nel messaggio sia esplicitamente menzionato che anche le autorità cantonali vanno considerate autorità ai sensi di questa disposizione.

Il Canton ZH teme che la distinzione tra „ledere“ e "ledere in modo considerevole" nella pratica possa rivelarsi piuttosto difficile da applicare e in molti casi necessitare onerosi chiarimenti da parte delle autorità.

Per il PLR nel caso della disposizione dell'articolo 5 capoverso 2 lettera a dell'avamprogetto si tratta di un "criterio di comodo". Il PS parla di un "paragrafo di gomma", unico a livello internazionale; inoltre in questo caso rimane aperta la questione di sapere in base a quali criteri deve avvenire la ponderazione degli interessi.

I GDS sono del parere che il concetto non sia stato centrato visto che la questione verte sulla "libera formazione dell'opinione" in relazione con i diritti fondamentali della comunicazione, ai quali può fare riferimento soltanto l'individuo. In una vera democrazia ogni autorità è esposta ai più diversi influssi interni ed esterni, per cui non ogni possibile e potenziale influenza deve immediatamente comportare una limitazione dell'accesso (in tal senso si esprimono pure due organizzazioni [SSR, SSM]). Sarebbe più opportuno rinunciare alla fattispecie dell'articolo 5 capoverso 2 lettera a dell'avamprogetto LTras, eventualmente esso andrebbe riformulato come segue: „a. ledere *in modo grave la libera formazione senza influenze esterne della volontà* di un'autorità;“

La SSR pensa che la formulazione dell'articolo 5 capoverso 2 lettera a dell'avamprogetto possa "favorire un'applicazione troppo restrittiva del principio della trasparenza“. Due organizzazioni (USS, USAM) chiedono lo stralcio di tale disposizione. Il Vorort e l'Unione padronale svizzera sottolineano che la libera formazione dell'opinione e della volontà di un'autorità può rappresentare un interesse pubblico che si contrappone all'accesso soltanto fintantoché tale processo non sia terminato. Essi propongono una pertinente modifica del tenore della disposizione: „a. ledere *in modo considerevole la libera formazione dell'opinione e della volontà di un'autorità, fintantoché tale processo non sia terminato;*“

5.10.1.2. *Protezione dei rapporti confederali (art. 5 cpv. 2 lett. d)*

Tre Cantoni (ZH, BS, VD) temono che per il tramite della Confederazione possano diventare accessibili documenti che nei Cantoni non sono accessibili, vuoi perché un Cantone non conosce il principio della trasparenza, vuoi perché un Cantone definisce in modo diverso gli interessi pubblici o privati preponderanti. Anche i Cantoni AG e JU rilevano una necessità di chiarimento a tal riguardo.

Il Canton VD teme che l'articolo 5 capoverso 2 lettera d dell'avamprogetto protegga in modo insufficiente il singolo Cantone poiché la pubblicazione di un documento allestito da un Cantone può costituire una notevole interferenza nel funzionamento delle istituzioni di quest'ultimo senza che i rapporti confederali ne risultino seriamente compromessi. [testo francese: conseguentemente andrebbe almeno sostituita la nozione „compromettere“ con la locuzione „porter atteinte“]. Sarebbe dunque meglio se l'accesso a documenti cantonali fosse concesso soltanto dopo aver consultato le competenti autorità cantonali. Anche il Canton TG è del parere che la Confederazione non possa procedere alla ponderazione degli interessi in modo autonomo nel caso in cui si tratti di documenti provenienti dai Cantoni.

Il PS invece vede nella disposizione dell'articolo 5 capoverso 2 lettera d dell'avamprogetto LTras l'espressione di un modo di intendere il federalismo „piuttosto dubbio nell'ottica della politica statale“ ed è del parere che la Confederazione dovrebbe convincere i Cantoni a introdurre una maggiore trasparenza nelle proprie amministrazioni. Anche il PES e due organizzazioni (GDS, USS) chiedono lo stralcio di questa disposizione.

5.10.2. Interessi privati preponderanti (art. 5 cpv. 3)

Il Canton GE desidera aggiungere all'enumerazione proposta nell'avamprogetto anche l'oggetto di una ricerca e i risultati di progetti scientifici ancora in corso o la cui fase di pubblicazione non è ancora terminata.

L'AGES nutre dei dubbi sul fatto che gli interessi privati debbano prevalere sull'interesse a un accesso. Almeno un differimento o una limitazione dell'accesso dovrebbe pure essere possibile in presenza di interessi equivalenti. Si pone inoltre la domanda di come debba avvenire una ponderazione degli interessi se i richiedenti non sono tenuti a rendere noti i loro interessi.

Per l'Associazione svizzera dei banchieri il sistema della ponderazione degli interessi, senza un'esclusione differenziata dal principio della trasparenza di determinati ambiti, comporta problemi sostanziali. Nel settore definito dall'articolo 5 capoverso 3 lettera b-c dell'avamprogetto una messa a disposizione per la consultazione sarebbe da escludere in modo generalizzato; queste disposizioni andrebbero dunque inserite nell'articolo 6 dell'avamprogetto. Lo stesso dicasi pure per tutti quei casi in cui una legge speciale richiede il rispetto del segreto d'ufficio (p. es. art. 23^{sexies} cpv. 2 lett. b legge sulle banche⁴; art. 38 cpv. 2 lett. b legge sulle borse⁵).

5.10.2.1 Protezione della sfera privata (art. 5 cpv. 3 lett. a)

Il PS accoglie favorevolmente la protezione della sfera privata. Due organizzazioni (ACSI, GDS) auspicano limitare tale protezione alle persone fisiche.

L'AGES definisce la formulazione della disposizione „vaga“ e teme una conseguente mancanza di certezza giuridica in particolare per terzi privati i cui documenti sono trattati dalle autorità.

5.10.2.2 Protezione del segreto professionale, di fabbricazione o d'affari (art. 5 cpv. 3 lett. b)

La FSP approva espressamente tale disposizione.

Due organizzazioni (ACSI, GDS) vogliono limitare siffatta protezione a persone e organizzazioni che si trovano in una situazione soggetta al regime della concorrenza ed escludere di conseguenza esplicitamente la protezione dei monopoli.

Swisscom e la Posta dichiarano che, nel caso di un loro assoggettamento alla LTras, nella maggior parte dei casi dovrebbero presumibilmente invocare tale disposizione. Entrambe le imprese temono, quale conseguenza di tale disposizione, procedure d'impugnazione molto onerose.

L'ASA chiede che le assicurazioni abbiano la possibilità di esprimersi sulla questione del segreto d'affari, nel caso in cui un documento allestito da loro dovesse essere in causa.

⁴ RS 952.0

⁵ RS 954.1

5.10.2.3 Protezione di informazioni fornite liberamente da terzi (art. 5 cpv. 3 lett. c)

Il PES si esprime per uno stralcio poiché la disposizione potrebbe venir utilizzata per eludere la legge sulla trasparenza.

I GDS vogliono un tenore più rigoroso della disposizione: "È dato un interesse privato preponderante se l'accesso a un documento ufficiale può: c. divulga informazioni fornite liberamente da terzi a un'autorità che ha garantito il segreto."

Il PLS invece vuole escludere completamente dal principio della trasparenza documenti di privati in possesso dell'amministrazione.

Anche per l'AGES il disciplinamento proposto nell'articolo 5 capoverso 3 lettera c dell'avamprogetto è troppo restrittivo. Se richiesto occorre in ogni caso garantire il segreto; dal punto di vista formale non vanno posti criteri severi. L'ASA parte dal presupposto che l'autore del documento possa anche ritirarlo, se l'autorità negasse il mantenimento del segreto. L'USC chiede che informazioni fornite da terzi siano accessibile soltanto con il consenso di questi ultimi, poiché in caso contrario si corre il rischio che determinate informazioni non verrebbero più comunicate all'Amministrazione federale.

5.11. Casi particolari (art. 6)

L'UDC approva espressamente l'articolo 6 dell'avamprogetto.

Il Canton VS constata che i timori dell'amministrazione quanto a una complicazione del processo decisionale sono giustificati ed è del parere che la clausola eccezionale proposta non rappresenta una soluzione soddisfacente a questo problema. Anche l'Associazione svizzera dei banchieri è del parere che le eccezioni non siano sufficienti. Essa teme che la possibilità di messa a disposizione per la consultazione, che in linea di principio può interessare qualsiasi documento, potrebbe incidere sul rapporto di fiducia tra autorità di vigilanza e imprese soggette al controllo di queste ultime.

5.11.1. Esclusione della procedura di corapporto (art. 6 cpv. 1 lett. a)

Il Canton SO, il PPD e due organizzazioni (ACSI, GDS) auspicano lo stralcio di questa disposizione. Il Canton SO argomenta che la tutela del segreto dopo la decisione non sia confacente alla materia specifica e che per la tutela del segreto prima della decisione sia sufficiente l'articolo 5 capoverso 2 lettera a dell'avamprogetto LTras. I GDS reputano opportuna la disposizione dell'articolo 6 capoverso 2 dell'avamprogetto LTras; essa andrebbe applicata anche alla procedura di corapporto.

La SSR critica l'„interpretazione estensiva“ della procedura di corapporto contenuta nel rapporto esplicativo e auspica inserire nella legge che la procedura di corapporto segreta inizia soltanto a partire dall'inoltro della proposta del Dipartimento alla Cancelleria federale.

5.11.2. Esclusione di documenti sulle posizioni negoziali (art. 6 cpv. 1 lett. b)

Il Canton SO vuole stralciare gli aggettivi „in corso“ e „futuri“, poiché ogni questione può prima o poi essere oggetto di negoziati. Anche due organizzazioni

(Vorort, Unione padronale svizzera) sono del parere che per tale ambito siano sufficienti le disposizioni dell'articolo 5 capoverso 2 lettera c dell'avamprogetto LTras.

5.11.3. Garanzia d'accesso ai rapporti di valutazione (art. 6 cpv. 3)

La FSP approva espressamente tale disposizione, mentre la SSR la reputa superflua.

Il Canton FR fa osservare che la questione dei dati personali contenuti nei rapporti di valutazione così come il rapporto dell'articolo 6 capoverso 3 con l'articolo 2 capoverso 2 e l'articolo 5 dell'avamprogetto non sono sufficientemente chiari.

5.12. Istanza e procedura d'istanza (art. 7)

Il Canton AG e quattro organizzazioni (comedia, SSM, Consiglio della stampa, SSCM) temono che l'istituzione di una procedura d'istanza formalizzata significhi un accesso più complicato per i media. Chiedono una procedura d'accesso semplificata o una regolamentazione straordinaria per i media (cfr. anche le osservazioni in merito all'art. 4 n. 5.8).

Due Cantoni (GL, AG) vorrebbero stabilire nella legge che l'istanza può essere presentata anche in modo informale; il Canton AG auspica inoltre sancire nella LTras l'obbligo per l'amministrazione di tenere a disposizione del pubblico, per quanto possibile, i documenti.

I Cantoni ZH e TG chiedono che l'istanza sia da inoltrare alle autorità che, nell'ambito delle loro competenze, hanno allestito un documento. La BNS teme che in ragione del sistema previsto dall'avamprogetto - secondo il quale la decisione sulla garanzia d'accesso incombe a ogni autorità, che ha ricevuto un documento - possano venir vanificate le intenzioni dell'organo che ha trasmesso il documento di mantenere il segreto.

L'ACSI auspica lo stralcio dell'articolo 7 capoverso 2 dell'avamprogetto LTras, poiché la precisione richiesta alle persone richiedenti non può ragionevolmente essere pretesa. Anche i GDS sono del parere che le necessarie conoscenze specifiche non possono essere presupposte. L'istanza va inoltrata con l'indicazione di un ambito tematico ed eventualmente anche con la menzione di un determinato lasso di tempo.

5.12.1. Anonimato del richiedente

Il Canton ZH ritiene che un diritto personale mal si concilia con la forma anonima dell'istanza. Difficilmente accettabile e contro le "normali regole della cortesia" è la circostanza che il funzionario non possa neppure informarsi in merito all'identità del suo interlocutore (in tal senso si esprime pure il Canton AG). Reputa opportuno un obbligo di inoltrare "istanze scritte e motivate in modo comprensibile". Anche il Vorort e l'Unione padronale svizzera propongono che venga chiesta un'istanza scritta con una breve motivazione affinché la ponderazione degli interessi possa essere attuata correttamente. Le FFS chiedono che per la concessione dell'accesso sia comprovato un interesse legittimo.

Il Canton VD chiede che l'ammissibilità dell'istanza venga vincolata all'interesse di fatto di un domicilio del richiedente in Svizzera, poiché altrimenti in determinati casi potrebbero essere messi in pericolo gli interessi della Svizzera oppure l'amministrazione potrebbe vedersi sommersa da richieste. Due organizzazioni (FSP, USAM) esprimono pareri simili.

L'Associazione svizzera dei banchieri chiede che non vengano comunicate informazioni senza la prova di un interesse almeno per gli ambiti economici che soggiacciono alla vigilanza dello Stato nella misura in cui interessano segreti professionali, di fabbricazione o d'affari di terzi privati. In tal senso s'esprime pure l'AGES.

5.12.2 Posizione di terzi interessati nella procedura d'accesso

Il Canton GE fa osservare la mancanza di disposizioni che permettano a terzi di far valere i propri interessi nella procedura d'istanza. Anche l'USAM si esprime in tal senso. Due altre organizzazioni (Unione padronale svizzera, Vorort) chiedono che i terzi interessati vengano informati su istanze di consultazione e che abbiano il diritto di esprimersi in merito. L'Associazione svizzera dei banchieri desidera sancire un siffatto diritto segnatamente per quei casi in cui la domanda d'informazione potrebbe interessare segreti professionali, di fabbricazione o d'affari di terzi privati nei settori economici che soggiacciono alla vigilanza dello Stato.

5.13. Decisione dell'autorità (art. 8)

Il Canton BE, l'UDC e l'ACSI approvano esplicitamente il principio della fissazione di un termine per la presa di posizione in merito alle istanze d'accesso. Il Canton BE teme tuttavia che anche il termine prorogato possa rivelarsi troppo esiguo per il trattamento di domande complesse. Il Canton ZH rende attento alla necessità di una differenziazione in base all'urgenza o in base agli interessi relativi alla domanda e, in generale, considera i termini troppo brevi. Il Canton VS, l'UDC e l'Aggruppamento dell'armamento auspicano portare il termine dell'articolo 8 capoverso 1 dell'avamprogetto LTras a 30 giorni. La SSR ritiene inutilizzabili i termini nell'ottica del lavoro giornaliero dei media. Il Canton TI considera nel complesso i termini troppo lunghi e chiede segnatamente di rinunciare alla possibilità di proroga prevista dall'articolo 8 capoverso 2 dell'avamprogetto.

Il Canton BE attira l'attenzione su una contraddizione in quanto l'articolo 8 capoverso 3 dell'avamprogetto prevede un'indicazione dei motivi che hanno indotto a negare l'accesso soltanto dietro richiesta, mentre il rapporto esplicativo menziona un obbligo d'informare sui motivi. Il PES chiede che il diniego dell'accesso venga sempre motivato.

5.14 Mediazione (art. 9)

Il Canton GE e il PES accolgono favorevolmente la procedura di mediazione. Il PES chiede che l'Incaricato federale della trasparenza funga da istanza di mediazione in caso di conflitti relativi alla consultazione di atti archiviati secondo la legge sull'archiviazione⁶.

⁶ RS 152.1

Anche la SSR accoglie favorevolmente la procedura di mediazione e ricorda le proprie esperienze positive con gli organi di mediazione previsti dalla legge federale sulla radiotelevisione (LRTV)⁷.

Il Canton SG è del parere che la procedura di mediazione e d'impugnazione proposta sia troppo onerosa e che si ostacolerebbe „l'attuazione di un'attività amministrativa efficiente e di un'amministrazione più snella“.

Il Canton TI ritiene che la procedura sia troppo lenta e complicata ed è del parere che il mediatore rappresenti una tappa intermedia superflua. Anche due partiti politici (PPD, UDC) si oppongono alla procedura di mediazione.

La BNS scorge un'ingerenza nella sua indipendenza garantita dalla Costituzione se istanze dell'Amministrazione federale avessero la possibilità di valutare quali documenti della BNS rientrino o non nell'ambito protetto della politica economica o monetaria. A tali istanze mancherebbe la competenza specifica.

5.15. Decisione (art. 11)

Il Canton SO propone che anche terzi interessati dalla concessione dell'accesso debbano poter chiedere l'emanazione di una decisione.

5.16. Ricorso (art. 12)

Il Tribunale federale critica che il rapporto esplicativo non si chini sul carico di lavoro suppletivo che questo tribunale dovrebbe attendersi in ragione delle previste possibilità di ricorso di diritto amministrativo e auspica proposte di soluzioni.

Il PS e due organizzazioni (GDS, USS) criticano che la procedura di ricorso non sia gratuita. In tal modo buona parte del pubblico viene di fatto esclusa dalle possibilità di ricorso.

Per il Canton AG nel rapporto esplicativo mancano spiegazioni relative alla consultazione degli atti nella procedura di ricorso davanti alla Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza.

La Posta scorge un'incongruenza nella circostanza che attualmente, secondo la legge sulle poste, per controversie con clienti si applichi il diritto privato mentre nella LTras verrebbero nuovamente applicati i disciplinamenti della legge sulla procedura amministrativa.

5.17. Emolumenti e remunerazioni (art. 13)

Tre Cantoni (UR, AG, TI) e due partiti politici (PS, UDC) accolgono in linea di principio favorevolmente che l'istanza d'accesso, la procedura di mediazione e la procedura di decisione di prima istanza siano gratuite.

Il Canton UR osserva tuttavia che il carico di lavoro cagionato dalla domanda di consultazione va imperativamente remunerato. Il Canton ZH è del parere che, conformemente ai principi del „New Public Management“, la riscossione di emolumenti si giustifichi anche quando il trattamento di una domanda non cagiona un onere particolare; in tal senso si esprime pure il Canton TG. Il Cantone VD e tre

⁷ RS 784.40

organizzazioni (FSP, Associazione svizzera dei banchieri, USAM) sono del parere che la gratuità potrebbe comportare abusi e conseguentemente un carico supplementare sproporzionato per l'amministrazione. La TSM vuole limitare la gratuità a informazioni che riguardano dati personali.

Il Consiglio della stampa e la Presse Romande chiedono la gratuità della consultazione per i media, almeno nella misura in cui la mole di lavoro resti in un ambito accettabile per l'amministrazione.

Il Canton TG propone d'inserire nella legge un obbligo di segnalare alle autorità la commercializzazione di un documento in occasione della presentazione della domanda. Con il disciplinamento proposto nell'avamprogetto le autorità non possono certamente sapere se un documento venga o non utilizzato a fini commerciali.

L'UDC critica la riscossione di emolumenti per documenti utilizzati a fini commerciali e vi scorge un pregiudizio per l'economia e l'industria.

Il PS e l'USS osservano che i media utilizzano sempre i documenti e le informazioni a fini commerciali e ritengono problematica tale disposizione nella misura in cui potrebbe rendere più difficile l'accesso dei media alle informazioni.

5.18. Incaricato federale della trasparenza (art. 14 e 15)

Cinque Cantoni (ZH, GL, SO, BL, GR) e tre organizzazioni (AGES, Presse Romande, IPI) ritengono l'istituzione di un Incaricato federale della trasparenza superflua e chiedono in ragione delle sinergie prevedibili per quanto attiene alla materia una fusione della funzione con quella dell'Incaricato federale della protezione dei dati (IFPD). Anche il PPD e l'UDC respingono l'istituzione di un organo di mediazione.

Il Canton AG si esprime per un'attribuzione almeno provvisoria dei compiti in questione all'IFPD sino a quando non saranno disponibili i risultati della valutazione giusta l'articolo 16 LTras.

La SSR suggerisce l'istituzione di un sistema decentralizzato nel quale siano i Dipartimenti a nominare i mediatori. Anche le proposte dell'Unione padronale svizzera e del Vorort vanno in tale direzione.

5.19. Valutazione (art. 16)

Il Canton UR è del parere che un'analisi degli effetti „d'ufficio“ non sia necessaria. Sarà possibile desumere l'efficacia della legge dalle procedure di ricorso.

5.20. Diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti (art. 17)

Il Canton GE ritiene infelice la formulazione „a prescindere da un eventuale obbligo di mantenere il segreto“. Proprio fintantoché non sia stato possibile chiarire se un documento ufficiale sia o non accessibile pubblicamente, occorre intraprendere tutti gli sforzi possibili per garantire il segreto relativo al documento in questione.

5.21. Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza (art. 18)

Due organizzazioni (comedia, SSR) respingono la fusione dell'attuale Commissione federale della protezione dei dati con la nuova Commissione federale della trasparenza. comedia sottolinea che protezione dei dati e relazioni pubbliche sono in linea di principio due compiti diversi.

5.22. Modifica del diritto vigente (art. 19)

Quattro Cantoni (ZH, LU, GL, BL) e gli IPD riconoscono la necessità di un disciplinamento come quello proposto dal nuovo articolo 19a LPD. Chiedono tuttavia una formulazione più chiara di tale disposizione. In particolare andrebbero anche fissati i diritti procedurali di terzi in causa.

Tre Cantoni (BE, SO, VD) e l'USAM auspicano lo stralcio dell'articolo 19a DSG. La protezione di dati personali non va limitata mediante la LTras.

Il PES chiede che l'articolo 970 capoverso 2 CC⁸ sia modificato in modo da permettere in futuro l'accesso incondizionato al registro fondiario.

La SSR chiede lo stralcio dell'articolo 293 CP⁹.

⁸ RS 210

⁹ RS 311.0

Prese di posizione pervenute nel corso della procedura di consultazione

1. Risposte di partecipanti consultati ufficialmente

1.1 Tribunali federali

Tribunale federale e Tribunale federale delle assicurazioni

1.2 Cantoni

Tutti i Cantoni a eccezione del Canton Nidvaldo

1.3 Partiti

Partito liberale radicale (PLR)

Partito popolare democratico (PPD)

Partito socialista (PS)

Unione democratica di centro (UDC)

Partito liberale svizzero (PLS)

Partito ecologista svizzero (PES)

1.4 Organizzazioni

Aeroporto internazionale di Ginevra (AIG)

Comunità di lavoro per le fondazioni d'utilità pubblica (AGES)

Association de la Presse Suisse Romande (Presse Romande)

comedia il sindacato dei media (comedia)

Associazione Consumatrici della Svizzera Italiana (ACSI)

Associazione mantello dell'aeronautica Svizzera AEROSUISSE

Giuristi Democratici Svizzeri (GDS)

La Posta svizzera (Posta)

Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL)

Aggruppamento dell'armamento (ADA)

Privatradio Suisse (PRS)

Consiglio della Stampa

Sindacato svizzero dei mass media (SSM)

Società svizzera per i servizi della navigazione aerea (Swisscontrol)

Associazione svizzera dei banchieri (ASB)

Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi)

Ferrovie federali svizzere (FFS)

Società svizzera delle scienze della comunicazione e dei mass media (SSCM)

Banca nazionale svizzera (BNS)

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA)

Associazione svizzera dei Magistrati (ASM)

Unione padronale svizzera

Unione svizzera dei contadini (USC)

Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)

Unione sindacale svizzera (USS)

Unione svizzera di commercio e d'industria (Vorort)

Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS)
Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA)
SRG SSR idée suisse (SSR)
Swisscom SA (Swisscom)
Ufficio fiduciario degli importatori svizzeri e Ufficio fiduciario dei detentori
svizzeri di scorte obbligatorie di cereali (UFIS/USSOC)
Fiduciaria Latte Sagl (TSM)
Union romande de radios et télévisions régionales (RRR)
Unione dei trasporti pubblici (UTP)
Ufficio centrale di compensazione (ZAS)

2. Risposte di partecipanti non consultati ufficialmente

Incaricati svizzeri della protezione dei dati (IPD)
Controllo federale delle finanze (CDF)
Fédération Romande des Syndicats Patronaux (FSP)
Istituto federale della Proprietà Intellettuale (IPI)